

Allegato "B" all'atto rep. n. 71882/34068

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione sociale

E' costituita una società per azioni finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, sotto la denominazione sociale di **"GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A."**.

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede in Pordenone, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

Con delibere assunte ai sensi di legge, possono essere istituite, trasferite e sopprese sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi, rappresentanze e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei diversi soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile è quello risultante dai Libri Sociali, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di chi desidera ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne faccia espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La società potrà essere anticipatamente sciolta, con osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ARTICOLO 4

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, intese come aggregati di cittadini, operatori economici ed altri soggetti afferenti al territorio, con particolare riferimento ai seguenti:

a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana:

a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;

b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:

b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;

b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;

b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di

custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;

b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotatorie, parcheggi, ecc.);

b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento;

b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP;

c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:

c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò finalizzati;

c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;

d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:

d.1) – la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo;

d.2) - la manutenzione di strade, di cigli stradali ed aree verdi.

e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:

e.1) la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;

e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:

f.1) servizi di " car sharing";

f.2) servizi di "bike sharing";

g) servizi relativi alle attività di:

g.1) accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e/o entrate dei predetti soggetti, ivi compresa la gestione del contenzioso;

g.2) recupero e/o riscossione stragiudiziale, coatta o giudiziale, dei crediti nella titolarità dei predetti soggetti, ivi compresi quelli di natura tributaria;

g.3) quantificazione in base alle vigenti normative dei corrispettivi, canoni, diritti, tasse, sanzioni e/o interessi dovute dai contribuenti per i servizi e forniture, ivi compresa l'emissione e consegna delle relative fatture e bollette, nonché riscossione delle medesime, effettuando pure gli eventuali adempimenti ai fini IVA per conto dei suddetti Enti;

g.4) progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari di proprietà del soggetto affidante, fatto salvo il divieto di commercializzazione della pubblicità;

g.5) predisposizione e gestione del piano degli impianti pubblicitari e della segnaletica;

g.6) piegatura, affissione e deaffissione dei manifesti negli spazi di pubblico servizio;

h) servizi relativi alle attività di:

h.1) gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di impianti sportivi.

2. La società realizza tutte le attività complementari ed accessorie necessarie o utili per una più efficace ed efficiente resa dei servizi pubblici affidati.

3. Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al modello "in house providing" la società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze, in qualsiasi forma in società ed imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, purché essi rivestano i requisiti per ottenere affidamenti "in house providing";

4. La società potrà prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni proprie.

5. Le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno realizzate e gestite dalla società nei limiti di quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, direttamente, per conto terzi, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma sia a favore degli enti pubblici soci e delle comunità locali ad essi afferenti.

6. La società può partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci; a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento considerato che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli Enti Pubblici Soci e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 3.000 (tremila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, una o più volte, dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 113 comma 4 del T.U.E.L. e s.m.i. il capitale sociale deve essere interamente pubblico, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello "in house providing".

E' pertanto inefficace nei confronti della società e non può essere iscritto nel libro dei soci il trasferimento e la sottoscrizione di azioni effettuati in violazione della prescrizione di cui al periodo precedente.

In deroga a quanto sopra:

a) se consentito dalla vigente normativa nazionale o comunitaria applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing" il capitale sociale potrà essere parzialmente detenuto da soci privati e deve avvenire in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza dominante sulla società controllata;

b) è in ogni caso fatta salva la possibilità per la società di acquistare azioni proprie.

I versamenti degli aumenti del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la stessa ha partecipazione.

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nell'Assemblea ordinaria dei soci che in quella straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2348 C.C., possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite.

Gli azionisti sono obbligati al conferimento della quota di capitale sottoscritto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorre l'interesse nella misura che, con cadenza annuale, viene fissata dall'organo amministrativo, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice civile.

Resta comunque inteso che, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 2344 del Codice civile, il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

ARTICOLO 7

Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende, è consentito solo previo accertamento da parte dell'organo amministrativo del rispetto di quanto disposto all'art. 5 del presente statuto, nonché delle norme che regolamentano le società per azioni a capitale pubblico.

Salvo che ciò sia consentito dalla vigente normativa nazionale o comunitaria

applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing" è fatto espresso divieto ai soci di cedere le proprie azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende, a soggetti privati o a società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati.

Chi intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, dopo averne dato comunicazione all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle azioni già possedute e con diritto di accrescimento.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, confermare con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e all'organo amministrativo, di voler esercitare la prelazione per le azioni di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non abbia comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora l'entità delle azioni per le quali sono state regolarmente esercitate la prelazione ed il diritto di accrescimento rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto, salvo diversa decisione del socio offerente, per cui le azioni offerte saranno liberamente alienabili nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto ovvero di conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della lettera di richiesta inviata all'offerente, salvo diversa convenzione.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie azioni è libero di offrirle a terzi nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Gli atti di cessione delle azioni e di diritti d'opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto e di pegno ovvero di conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende effettuati in violazione delle norme del presente articolo sono privi di effetto nei confronti della società.

ARTICOLO 8

Versamenti da parte dei soci

Nel caso in cui si rendessero necessari versamenti in conto capitale da parte dei soci e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria ed unanime pattuizione.

I versamenti effettuati dai soci a fondo perduto resteranno definitivamente acquisiti a patrimonio sociale.

I versamenti in conto capitale ed in conto esercizio sono, in ogni caso, effettuati dai soci nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli o limiti per il trasferimento di risorse da parte di amministrazioni pubbliche a società da esse partecipate.

ARTICOLO 9

Obbligazioni e finanziamenti dei soci

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

L'emissione di obbligazioni convertibili, oppure di obbligazioni con warrants, avverrà tenuto sempre conto che, anche successivamente alla conversione, dovranno comunque essere rispettati i limiti tempo per tempo vigenti in tema di titolarità del capitale sociale al fine del rispetto del modello "in house providing", così come definito dalla normativa vigente nella Repubblica.

L'organo amministrativo potrà richiedere finanziamenti ai soci.

I finanziamenti fatti dai soci sono infruttiferi di interesse, salvo diversa deliberazione assembleare o diversa pattuizione intervenuta tra i soci e l'organo amministrativo.

ARTICOLO 9 bis

Recesso del Socio

E' consentito ai soci di recedere nei casi, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'importo della liquidazione, determinato in relazione alla consistenza patrimoniale della società, come previsto dall'art.2437 ter C.C., verrà erogato, senza onere per interessi, entro dodici mesi a decorrere dal momento di produzione degli effetti del recesso.

ARTICOLO 9 ter

Unico socio

Qualora le azioni risultino appartenere ad un unico Socio, l'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della data e dello Stato di costituzione, nonché della sede dell'unico Socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, l'Organo Amministrativo deve depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'Organo Amministrativo devono essere depositate presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 9 quater

Soggezione all'attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura

dell'organo amministrativo presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile.

Assemblee degli azionisti

ARTICOLO 10

Le Assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Resta salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice civile.

ARTICOLO 10 bis

Competenze dell'assemblea ordinaria

1. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;
- b) la scelta dell'Organo amministrativo, monocratico o collegiale, la determinazione del numero dei componenti l'organo collegiale nonché la nomina e la revoca dell'Amministratore unico o degli Amministratori;
- c) la nomina dei Sindaci non designati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- d) la determinazione del compenso spettante all'Organo amministrativo, ai Sindaci e al soggetto al quale è demandata la revisione legale.
- e) la deliberazione sull'azione di responsabilità dell'organo amministrativo e dei Sindaci;
- f) l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21 (ventuno) del presente Statuto.

2. L'assemblea ordinaria delibera inoltre sulle materie ad essa riservate dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni che richiedono l'adozione di atti, anche normativi, sulla base di indirizzi degli enti soci.

ARTICOLO 10 ter

Competenze dell'assemblea straordinaria

1. Sono di Competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi;
- e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto;
- f) l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui al successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, nei termini distinti dalle competenze dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 10 quater

Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni in materia di autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21, qualora

rilevanti come decisioni strategiche per la società o incidenti sul rapporto economico finanziario con gli enti locali soci.

ARTICOLO 10 quinquies

Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale:

- a) le decisioni nelle materie previste dall'art. 10 ter;
- b) l'autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21 qualora gli atti siano rilevanti come decisioni strategiche per la società o incidenti sul rapporto economico finanziario con gli enti locali soci.

ARTICOLO 11

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci entro il momento di costituzione dell'assemblea.

Con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 2372 del Codice civile, ogni azionista, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche se non socio, purché questi non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società, né di società da essa controllata, o Amministratore, Sindaco o dipendente di questa.

La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed il quorum costitutivo.

Avvenuta tale constatazione, la validità dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'assemblea.

ARTICOLO 12

Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché all'interno del territorio nazionale, in via ordinaria una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 13

Avviso di convocazione

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto spedito al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, da comunicarsi ai soci, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 14

Quorum Assemblea Ordinaria

Salvo quanto specificamente previsto nell'art. 10 quater, l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

ARTICOLO 15

Assemblea straordinaria

Salvo quanto specificamente previsto nell'art. 10 quinquies l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 16

Assemblea totalitaria

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si reputano validamente costituite, anche in mancanza di avviso di convocazione, quando in esse è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa l'organo amministrativo monocratico o la maggioranza dell'organo amministrativo collegiale e dei sindaci effettivi.

Tuttavia è necessario che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, agli amministratori e ai sindaci assenti entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 17

Presidenza dell'Assemblea e modalità di funzionamento

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in loro assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea designa tra gli intervenuti il Segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti, e, su discrezionale richiesta del Presidente, nomina inoltre numero 2 (due) scrutinatori tra gli azionisti ed i Sindaci.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal Segretario.

Amministrazione e rappresentanza

ARTICOLO 18

Organo amministrativo

La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri nei limiti delle determinazioni dell'assemblea dei soci e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli Enti Pubblici Locali garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa.

La determinazione del numero degli Amministratori spetta all'Assemblea, prima della nomina. Gli Amministratori possono anche non essere Soci e non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

L'organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Gli Amministratori vengono nominati come segue:

- in caso di nomina di un Amministratore unico, ciascun socio intervenuto ha diritto a proporre un candidato e risulterà eletto colui il quale riceverà la maggioranza dei voti calcolati in base alla partecipazione al capitale sociale di ciascun socio;
- in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, la nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dai soci, contenenti un numero progressivo di candidati corrispondente agli Amministratori da nominare. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e ciascun candidato deve figurare in una sola lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina verrà effettuata dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa e il provvedimento di revoca compete all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione alla sostituzione provvederà il Consiglio di amministrazione, con deliberazione approvata con il parere favorevole del Collegio sindacale; i sostituti rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora vengano a cessare l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, in attesa della elezione del nuovo Organo amministrativo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19

Emolumenti e rimborsi spese all'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea ordinaria stabilisce il compenso annuale onnicomprensivo da riconoscere all'Organo Amministrativo, eventualmente anche sotto forma di gettone di presenza.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Potrà essere altresì deliberato a favore dell'organo amministrativo un ulteriore emolumento a titolo di indennità di risultato, ma solo se deliberato in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'attività e comunque in misura ragionevole e proporzionata, in analogia a quanto disposto dall'art. 2389, secondo comma, del Codice Civile, se consentito dalla normativa e nel rispetto di tutti i suoi eventuali limiti, vincolato sia al raggiungimento degli obiettivi che alla chiusura del bilancio in utile.

Al Vice Presidente non possono essere attribuiti compensi aggiuntivi per la carica.

Il Consiglio di Amministrazione non può attribuire ulteriori compensi agli Amministratori nemmeno per particolari incarichi loro attribuiti.

Tutte le attribuzioni sopra indicate sono contenute nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di società il cui capitale sia totalmente o parzialmente detenuto da Enti pubblici.

ARTICOLO 20

Cariche sociali

Qualora risulti nominato il consiglio di amministrazione, lo stesso nominerà il Presidente e potrà nominare il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione con i

soli poteri di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

É fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

ARTICOLO 21

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto di quanto previsto nei superiori art. 10 bis, ter, quater e quinquies, l'organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, di tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'assemblea dei soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge ed in quelli riportati nelle lettere B) e C) del successivo comma 2 (due) del presente articolo, per i quali è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria qualora la singola operazione superi rispettivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per quelli di cui alla lettera B) ed Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per quelli di cui alla lettera C).

2. Qualora l'Organo Amministrativo sia costituito da un Consiglio d'Amministrazione, sono riservate alla sua competenza esclusiva e non possono formare oggetto di delega, salvo che per la loro materiale attuazione, le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina e la revoca alla carica di Direttore Generale, nonché l'assunzione e la nomina dei dirigenti;
- b) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2361 secondo comma del Codice Civile;
- c) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l'affidamento di contratti d'appalto per la costruzione di beni immobili;
- d) l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

3. Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze per le quali è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria:

- a) l'istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale;
- b) l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo Amministratore che non ricopre la carica di presidente, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'assemblea stessa;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative inderogabile.

ARTICOLO 22

Rappresentanza della Società

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta singolarmente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza, di impedimento, al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età.

Il potere di rappresentanza viene esercitato disgiuntamente.

L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più direttori generali e

procuratori nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, delegando loro la firma sociale ed assegnando loro, a corrispettivo delle prestazioni, speciali emolumenti e/o interessenze.

ARTICOLO 23

Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due Amministratori, o almeno due Sindaci effettivi.

La convocazione del Consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Italia.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal membro del Consiglio di amministrazione presente più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 24

Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Del controllo contabile sono incaricati un revisore contabile o una società di revisione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dalla legge.

I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

I Sindaci vengono nominati, garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa, come segue:

- un Sindaco effettivo, Presidente del Collegio, ed un Sindaco supplente sono nominati ai sensi dell'art 2449 del Codice civile dall' Ente Pubblico territoriale locale che detiene almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni con diritto di voto: il Sindaco supplente sostituirà il Presidente del Collegio sindacale nel caso di sostituzione per il combinato disposto degli articoli 2401, 2449 e 2450 del Codice civile;

- un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati ai sensi dell'art 2449 del Codice civile dal rappresentante comune degli Enti Pubblici territoriali locali titolari di pubblici servizi, partecipanti con quote minoritarie al capitale sociale;

- un Sindaco effettivo è nominato, previa astensione degli Enti Pubblici territoriali locali che hanno provveduto alla nomina ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dall'Assemblea ordinaria dei soci.

E' riservata agli Enti Pubblici territoriali locali, che li hanno nominati a norma dell'art. 2449 del Codice civile, la facoltà di revocare i propri rappresentanti nel Collegio Sindacale.

Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 25

Diritti di controllo degli Enti Pubblici Locali soci, sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati

Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in base a quanto previsto all'articolo 17 della Direttiva 23/2014/Ue e dalla normativa nazionale e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Le modalità del controllo analogo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) sono disciplinate da apposita convenzione stipulata tra essi, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

L'Organo Amministrativo, qualunque ne sia la composizione, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali nei confronti della società, ha l'obbligo di favorire l'esercizio del controllo analogo sui servizi, così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le richieste del/dei socio pubblico/soci pubblici e le indicazioni dell'assemblea.

Per consentire l'esercizio del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di GSM S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, sono obbligati trasmettere al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) - disciplinato dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. e s.m.i. -, al fine della relativa approvazione, i seguenti documenti:

- 1- la bozza del piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- 2 - il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società con tutti i relativi documenti allegati ai sensi di legge;
- 3- gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), nominato dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

La trasmissione dei predetti atti e documenti avviene al fine di consentire agli Enti Pubblici Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di GSM S.p.A..

Gli atti di cui al precedente punto 1) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta l'anno l'Amministratore Unico o il Presidente, ed il Direttore generale se nominato, espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da GSM Spa, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

E' sempre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di richiedere per iscritto (con sottoscrizione del proprio legale rappresentante) – sia in Assemblea, sia al di fuori di essa – informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, a condizione che detto diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una efficiente gestione sociale.

La società svolge i servizi rientranti nel proprio oggetto sociale in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti.

L'organo amministrativo ed il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'Assemblea della

società per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

La società dovrà attenersi, altresì, alla normativa in materia di appalti, personale, trasparenza, prevenzione della corruzione nonché agli adempimenti economici-finanziari tempo per tempo vigenti ed obbligatori per le società partecipate da Enti locali.

Bilancio e Utili

ARTICOLO 26

Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme stabilite dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata e riunirsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 27

Utile di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, saranno destinati secondo le delibere dell'Assemblea ordinaria.

Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 28

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri e gli emolumenti.

Controversie e disposizione finale

ARTICOLO 29

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio di Tre Arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Gli arbitri dovranno decidere entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina, in via rituale secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni arbitrali vincoleranno le parti.

Gli arbitri determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

La modifica, soppressione ed eventuale reintroduzione della presente clausola

compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale: entro i successivi novanta giorni, i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 30

Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to Antonio Consorti

F.to Gaspare Gerardi